



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 02– 02 LUGLIO 2024

Riunione del 26/06/2024

### **83.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- 1) **SSD BEACH WORLD PESCARA** in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Simone De Collibus
- 2) **DE COLLIBUS Simone**, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. del Sodalizio SSD BEACH WORLD

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano    Componente estensore

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di

*1) SSD BEACH WORLD PESCARA in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. “per non avere la SSD BEACH WORLD PESCARA adempiuto al pagamento nella misura non inferiore al 50% dei compensi dovuti per la stagione 2023-24, ai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2023-24, ai sensi dell’art. 2 bis comma 6, 7 e 8 del Regolamento Ammissione ai Campionati 2023-24, RAC non avendo depositato, nel termine dell’8 marzo 2024, idonea documentazione attestante l’adempimento richiesto, come da provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di Lega n. 4\_2024 del 18.3.2024””.*

*2) DE COLLIBUS Simone, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. del Sodalizio SSD BEACH WORLD PESCARA per responsabilità ex art 76 Reg. Giur. per il fatto addebitato al Sodalizio di cui egli è Presidente, come contestato sub 1).*

Il procedimento prendeva le mosse dalla comunicazione via PEC del 19.3.2024 inviata alla Segreteria Generale FIPAV dalla LEGA PALLAVOLO SERIE A-F con la quale si portava a conoscenza della Procura Federale la circostanza secondo cui il Sodalizio SSD BEACH WORLD PESCARA, in violazione dell’art. 2 bis comma 6 del Regolamento Ammissione ai Campionati 2023-24, non aveva depositato nel termine indicato dall’art. 2 bis comma 6 del Regolamento Ammissione ai Campionati 2023-24, dell’8 marzo 2024, la documentazione





attestante il pagamento dei compensi dovuti ai tesserati facenti parte della prima squadra 2023/2024, nella misura non inferiore al 50% di quanto loro spettante.

Il Giudice Sportivo di Lega con il proprio comunicato n. 4/2024 del 18.3.2024 irrogava alla Beach World Pescara la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 e proponeva la interdizione del legale rappresentante del sodalizio da qualsiasi attività federale per il termine di 27 mesi e l'applicazione di 4 punti di penalizzazione alla squadra.

La Procura Federale acquisita la documentazione trasmessa dalla Lega, inviava al Sodalizio, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., l'atto di comunicazione di conclusione delle indagini, cui seguiva l'invio di una memoria difensiva a firma dell'avv. Francesco Termini quale difensore della SSD Beach World Pescara, del suo presidente sig. Simone De Collibus e del suo vicepresidente sig.ra Carmela Ortoli (moglie del presidente De Collibus)

La suddetta memoria sostanzialmente ripercorreva il cammino virtuoso del sodalizio a livello di Beach volley e poi di pallavolo indoor, e nel merito delle accuse mosse dalla Lega e dalla procura Federale, dichiarava di aver saldato i compensi di otto atlete al 100% e di altre 10 al 50% allegando le relative liberatorie e precisava che il ritardo nei pagamenti era stato causato da una truffa subita in ordine ad una fideiussione di circa dieci mila euro, dal mancato pagamento da parte degli sponsor degli importi concordati e da altri eventi che non erano dovuti ad un comportamento colpevole del sodalizio.

In ragioni di tali giustificazioni l'avv. Termini concludeva chiedendo l'archiviazione del procedimento.

Il Tribunale convocava il Sodalizio citato ed il suo presidente per l'udienza del 26 giugno 2024 in videoconferenza.

A tale udienza si collegava, l'avv. Marco Rossini per la Procura Federale, e l'avv. Francesco Termini per gli incolpati;

il rappresentante della Procura esponeva il deferimento e precisava che gli stessi incolpati avevano confermato di aver commesso l'illecito per il quale si procedeva in loro danno, seppure illustrando le numerose incolpevoli difficoltà incontrate, pertanto, ritenuta provata la violazione delle norme richiamate nell'atto introduttivo del procedimento, e tenuto conto dell'intervenuto pagamento dei compensi delle giocatrici chiedeva l'applicazione di idonea sanzione a carico degli incolpati



L'avv. Termini si riportava alla memoria difensiva depositata davanti a questo Tribunale, facendo presente che erano stati saldati anche i compensi delle atlete in favore delle quali era stato inizialmente versato il 50% e ribadendo che la società e per essa il suo presidente aveva provveduto anche al pagamento della sanzione di € 10.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo di Lega Unico con provvedimento del 18/3/2024.

Il Collegio rileva che la responsabilità degli incolpati è risultata provata in modo incontrovertibile per cui il loro comportamento deve necessariamente essere sanzionato, tuttavia, non può non tenersi conto del fatto che il sodalizio, tramite il suo presidente, ha sanato il proprio inadempimento nei confronti delle atlete ed ha tempestivamente provveduto al pagamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di Lega, con ciò dando prova di un ravvedimento del proprio operato che viene valutato ai fini della gradazione della pena

### **PQM**

Irroga a carico del sig. Simone De Collibus, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante p.t. della SSD Beach World Pescara la sospensione dall'esercizio di ogni attività federale per la durata di mesi tre;

commina un punto di penalizzazione a carico della SSD Beach World Pescara.

Roma, 01 Luglio 2024

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 Luglio 2024

